

Codice A1421A

D.D. 19 ottobre 2021, n. 1568

Fondazione Casa di Riposo Francesco Arnaldi con sede nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 1568/A1421A/2021

DEL 19/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita'

OGGETTO: Fondazione Casa di Riposo Francesco Arnaldi con sede nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”.

Precisato che l’art. 4, comma 6 della L.R. n. 12/2017 dispone che le IPAB che hanno dato in concessione di servizio l’attività principale si trasformano in associazioni o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Dato atto che:

- a. l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo “F. Arnaldi” (nel seguito:

IPAB), con sede nel Comune di Montechiaro d'Asti (AT), Via Gerardi n. 40, trae le sue origini dall'Ospedale Francesco Arnaldi, a favore della cui istituzione vi fu il lascito fatto dal Professore Francesco Arnaldi con testamento olografo in data 1° aprile 1913;

- b. l'IPAB, a norma dello statuto vigente, approvato con Regio Decreto del 29 gennaio 1929, ha quale scopo istituzionale (Art. 2 Statuto) quello di: "... provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuito, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi aventi il domicilio di soccorso nel Comune, i quali non abbiano congiunti tenuti per legge a provvedere alla sorte ed in grado di poterlo fare ...";
- c. il Presidente dell'IPAB ha presentato originaria istanza di trasformazione dell'IPAB in Fondazione in data 15/03/2019 (Ns. prot. 16133 del 18/03/2019) con richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dell'approvazione del nuovo statuto, e della conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12/2017;
- d. successivamente, a seguito delle note prot. 30045 del 24/09/2020 e prot. 34973 del 05/10/2021 della competente Struttura regionale, con la quale sono state richieste informazioni, modifiche ed integrazioni in merito alla documentazione agli atti, il Presidente e legale rappresentante dell'IPAB ha trasmesso, a sostituzione dell'istanza originariamente presentata, nuova istanza di riordino datata 16/10/21, acquisita al prot. n. 36747 del 19/10/21 con la quale, ribadito e confermato l'intendimento di riordino da IPAB in Fondazione, procedeva alla corretta formulazione dell'istanza producendo idonea documentazione tra la quale la deliberazione del Consiglio di amministrazione nr. 5 del 14/10/2021 nella quale veniva, tra l'altro, ribadita la volontà di riordinare l'IPAB in Fondazione e precisato che la presentazione di una nuova istanza si rendeva necessaria in quanto ai fini del riordino ricorrevano le circostanze di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 12/17 e non quelle di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- e. l'istanza, nella formulazione di cui al protocollo n. 36747 del 19/10/21, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

L'IPAB ha conferito in concessione di servizio l'attività principale dell'Ente (casa di riposo) a far data dal 30 novembre 2016 come da documentazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, prot. 30045 del 24/09/2020, con la quale il Comune di Montechiaro d'Asti è stato informato in merito all'originaria istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB nonché la successiva nota prot. 34973 del 05/10/2021.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della nota datata 24/09/20, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Montechiaro d'Asti e considerato che l'istanza di riordino da ultimo prodotta ripropone l'originaria domanda senza incidere sulla scelta di riordino e si è resa necessaria per ovviare ad alcuni informalismi dell'iniziale istanza.

Ritenute realizzate, per i motivi sopra esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto da ultimo proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni mobili e immobili nella formulazione approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 14/10/21.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;

- di riconoscere l' idoneità e autorizzare l' iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Casa di Riposo Francesco Arnaldi con sede nel Comune di Montechiaro d' Asti (AT), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 16 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall' iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l' espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell' ente.

Si da atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

STATUTO

FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO FRANCESCO ARNALDI
- COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI -

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La Fondazione Casa di Riposo Francesco Arnaldi, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza denominata Casa di Riposo "F. Arnaldi" trae le sue origini dall'Ospedale Francesco Arnaldi, a favore della cui istituzione vi fu il lascito fatto dal Professore Francesco Arnaldi con testamento olografo in data 1° aprile 1913. Successivamente concorse ad aumentare il patrimonio dell'Istituzione, la Professoressa Carolina Parena la quale, con testamento olografo in data 22 marzo 1924, legò all'Ospedale gran parte dei suoi beni.

L'Ospedale fu eretto in Ente Morale con Regio Decreto n. 170 del 28 gennaio 1929.

La Fondazione Casa di Riposo Francesco Arnaldi (nel seguito: Fondazione) ha sede nel Comune di Montechiaro d'Asti – Via Gerardi N. 40.

Art. 2

Scopo e finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è provvedere al ricovero delle persone, autosufficienti e non, che necessitano di assistenza e che ne facciano istanza.

La Fondazione agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio-sanitaria a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno o disagio sociale. La gestione della Casa di Riposo Francesco Arnaldi potrà essere realizzata direttamente dalla Fondazione o essere affidata in concessione sulla scorta delle autonome determinazioni degli Organi a ciò deputati.

La Fondazione potrà svolgere e compiere ogni altra attività strumentale al perseguimento dei suoi scopi ed in particolare:

- stipulare ogni opportuno atto e contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui , senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, locazioni finanziarie a breve o a lungo termine, l'acquisto , in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di contratti di affitto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia la proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti anche a titolo oneroso in forza di contratti privati e/o convenzioni con altri enti.
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- assumere, direttamente o indirettamente la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali e di supporto della disabilità anche nell'età dell'infanzia poiché già in passato fu sede di attività di "Asilo infantile F.Arnaldi".
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi locali e regionali ed il pubblico;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, sito in Montechiaro d'Asti alla Via Gerardi n.40 N.C.U. foglio 8 n.83 con valore catastale rivalutato ai fini IMU pari ad € 1.489.717,11.

Il patrimonio della Fondazione potrà inoltre essere incrementato dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

La fondazione può accettare donazioni , lasciti ed eredità.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- proventi da rette o da canoni concessori;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile, ivi comprese donazioni , lasciti ed eredità che , non siano destinati dal disponente a patrimonio indisponibile.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.
4. Il Revisore dei conti qualora ricorrano i presupposti previsti dalla Legge per la sua nomina.

Art. 6

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, nominati come di seguito indicato:

- uno nominato dal Comune di Montechiaro d'Asti;
- uno nominato dalla Pubblica Assistenza Croce Verde sez. di Montechiaro d'Asti;
- uno nominato dal Parroco della Parrocchia Santi Bartolomeo e Caterina di Montechiaro d'Asti.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti preferibilmente tra persone con competenza nell'assistenza alle persone frutto dell'esperienza maturata nel proprio campo professionale o per aver ricoperto incarichi presso strutture con caratteristiche analoghe alla Fondazione, aventi un'età non superiore ad anni 75 e che abbiano gli stessi requisiti di moralità e onorabilità per essere nominato componente di un organo di un Ente pubblico.

In particolare non potranno essere nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che ricadono nella fattispecie dell'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, salvo dimissioni di tutti o della maggioranza dei suoi membri; i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi motivo un suo componente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà comunicazione all'ente o al soggetto che lo ha nominato affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla sua surroga; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme a quelli in carica all'atto del suo insediamento.

Decadono da membri del Consiglio di Amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, manchino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione (mail, fax).

Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, tra le diverse competenze, in particolare:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti di funzionamento dello stesso Consiglio, di attività, di contabilità di pubblicità degli atti ritenuti necessari;
- è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché degli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili (valori mobiliari/finanziari e beni di valore storico-artistico);
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno due su tre componenti;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno due su tre componenti.
- delibera la nomina del Revisore dei Conti

Art. 9

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza di due dei suoi componenti e con almeno due voti favorevoli degli intervenuti (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate).

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione e l'acquisizione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto unanime dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 11

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione tra le diverse attribuzioni, in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza e di necessità ogni provvedimento opportuno impegnando l'ente anche per la relativa spesa, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 12

Il Direttore-Segretario

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo, dando seguito alle deliberazioni adottate dal CdA e dal Presidente.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci.

Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore, qualora sia in possesso dei requisiti di Legge e qualora le due figure coincidano, tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile di struttura RSA ai sensi dei provvedimenti regionali tempo per tempo vigenti in materia.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art.13

Revisore dei conti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede alla nomina del Revisore dei conti qualora ricorrano i presupposti previsti dalla Legge per la sua nomina. Tale organo, comunque, è obbligatoriamente istituito in caso di gestione dell'attività della Fondazione diretta o mediante appalto di servizi. Il Revisore contabile provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Revisore dei Conti, deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori o in possesso di idonei requisiti di legge e dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo III

Norme generali d 'amministrazione

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 15

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C. .

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione perseguente scopi identici o simili e con personalità giuridica privata, avente sede ed operante nel Comune di Montechiaro d'Asti e qualora non fosse individuabile, al Comune di Montechiaro d'Asti, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 16

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.